

| | |
|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | |
| Servizio valutazioni ambientali | valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

D.Lgs. 152/2006 – Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto fotovoltaico da 6200 kW denominato "Parco Solare Vat", sito nel Comune di Udine in via Rizzolo. (SCR/1919).

Proponente: SAFIN S.p.A..

Il Direttore di Servizio

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

Visto l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006;

Vista la domanda pervenuta in data 21 luglio 2022 presentata da SAFIN S.p.A. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

Vista la nota prot. SVA/44348/SCR/1919 dd. 01 agosto 2022, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Udine, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

Preso atto che con nota prot. 50614/P del 5 settembre 2022 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 12 ottobre 2022;

Constatato che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- con nota prot. n. 25346 del 12/08/2022, parere da parte di ARPA FVG con osservazioni riguardanti: la possibilità di innalzare la rete perimetrale per permettere il passaggio della fauna; riguardo la siepe di mascheramento dell'impianto, adottare una predisposizione in filari misti arborei ed arbustivi di specie autoctone con l'approvvigionamento delle essenze da vivai locali; la manutenzione di tale fascia verde dovrà prevedere la verifica e la sostituzione delle fallanze per almeno due anni;
- con nota prot. n. 33167 del 24/10/2022, parere positivo sulle integrazioni da parte di ARPA FVG relativo al recepimento da parte del proponente delle osservazioni di ARPA FVG;

Vista la Relazione Istruttoria dd. 09 novembre 2022 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
Visto il parere n. SCR/30/2022 del 09 novembre 2022 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:

- la localizzazione in zone con servitù di passaggio con poche abitazioni limitrofe;
- la limitata durata ed i conseguenti ridotti impatti in fase di cantiere e le misure mitigative previste;
- il bilanciamento tra i contenuti impatti significativi, mitigati dalle previsioni progettuali, con gli effetti positivi derivanti dalla riduzione di emissioni inquinanti da combustibili fossili per la produzione della stessa quantità di energia elettrica;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere una specifica condizione ambientale, che si recepisce integralmente nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento, con la specifica condizione ambientale prevista dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

Ricordato che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

Decreta

1. Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto fotovoltaico da 6200 kW denominato "Parco Solare Vat", sito nel Comune di Udine in via Rizzolo – presentato da SAFIN S.p.A. – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.
 Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

| | |
|--|--|
| Numero condizione ambientale | 1 |
| Macrofase/fase | ante operam |
| Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza | Prima dell'avvio del successivo iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio |
| Oggetto della condizione ambientale | Il progetto definitivo da sottoporre alle successive fasi autorizzative dovrà prevedere: - per il Lotto 1-A una fascia di mascheramento arboreo-arbustiva lungo tutto il perimetro dell'impianto ad esclusione del lato nord est, di larghezza di almeno 10 m dal confine catastale, che non comprenda la strada perimetrale destinata alla viabilità interna dell'impianto; - per il Lotto 2-B una fascia di mascheramento arboreo-arbustiva lungo tutto il perimetro dell'impianto ad esclusione del lato sud, di larghezza di almeno 10 m dal confine catastale, che non comprenda la strada perimetrale destinata alla viabilità interna dell'impianto; - Il completamento delle fasce di mascheramento perimetrali dovrà avvenire prima della posa dei pannelli fotovoltaici in modo da raggiungere quanto prima una crescita arborea tale da perseguire la finalità mitigatrice della barriera visiva vegetale. |
| Soggetto | Servizio V.A. |

| | |
|--|------------------|
| competente per la verifica di ottemperanza | |
| Soggetti coinvolti | Servizio energia |

2. In attuazione dell'articolo 25, comma 5 e dell'articolo 6 dell'allegato alla delibera della Giunta regionale 568/2022, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (o di VIA) deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali.
3. La SAFIN S.p.A. ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 152/2006 e del punto 2 dell'allegato 1 alla delibera della giunta regionale 1361/2021, nel rispetto dei termini e delle specifiche modalità di attuazione stabilite dalla condizione ambientale prevista nel presente decreto, dovrà trasmettere al Servizio valutazioni ambientali, in formato elettronico, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza della stessa.
4. La SAFIN S.p.A. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
5. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Udine, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG.
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
- geol. Glauco Spanghero -
*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*